FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Viale Tiziano, 74 (39,81 km) 00196 Roma,
Centro Tecnico Sportivo Federale Lago di Piediluco - 05100 Terni

REGIONE UMBRIA

PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI D'ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'

IMPIANTO SPORTIVO PUBBLICO PER IL CANOTTAGGIO

DI PIEDILUCO CENTRO NAUTICO" PAOLO D'ALOJA"

VARIANTE URBANISTICA AL PRG PO

ai sensi dell'art. 32 comma 5 e dell'art. 112 comma 4 della l.r. n. 1 del 21/01/2015

proprietà
COMUNE di TERNI

Committente
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTAGGIO

Ubicazione
PIEDILUCO - VIALE DELLA PACE TRA I POPOLI
CENTRO NAUTICO "PAOLO D'ALOJA"

BB

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 lett. d) del R.R. n. 2/015

PROGETTAZIONE: **R.T.P.** Arch. **FABRIZIO DI PATRIZI**,
arch. Miro Virili, ing. Marco Proietti , dott. Luca Latella geol.
Studio di Architettura Ingegneria e Servizi
Via Sant'Andrea n° 16 - Terni - cell.338-8894636 Tel. - Fax. 0744461451 / e-mail: f.dipatrizi@tiscali.it

OP-ART.117

Zone F attrezzature sportive e per il tempo libero private (FD4)

1. Tali zone sono destinate allo sport ed al tempo libero.

2. È ammessa la realizzazione di attrezzature ed impianti per lo sport al chiuso ed all'aria aperta (palazzetti, piscine, palestre, campi da gioco e simili, servizi per il benessere fisico, foresterie) anche finalizzati alla cura ed alla riabilitazione.

3. In attesa dell'attuazione del piano, per gli edifici ad uso residenziale inclusi in tali zone e preesistenti alla data di adozione dello stesso, qualora sia precisamente documentata e motivata l'esigenza di opere di adeguamento di carattere igienico-sanitario, sono consentiti gli interventi strettamente finalizzati a dotare gli edifici dei servizi necessari per una cubatura massima pari al 15% dell'esistente; non è consentito alcun altro tipo di ampliamento.

4. E ammesso l'intervento edilizio diretto.

5. L'indice UF per gli impianti coperti 0.3 mq/mq (compresi i parcheggi richiesti) per gli impianti scoperti 0.6 mq/mq (compresi i parcheggi richiesti). IP = 20%. A = 20 alberi/ha. Ar = 40 arbusti/ha.

6. Complessivamente gli impianti, sia coperti che scoperti, non dovranno superare l'indice U.F. 0.6 mq /mq compresi i parcheggi richiesti.

7. Distanza dai confini per gli impianti coperti: come previsto dall'art.24 del RR n.2/2015.

8. Distanze minime tra edifici: come previsto all'art.23 del RR n.2/2015.

9. Distanza dal limite della sede stradale per gli impianti coperti: come previsto all'art.25 del RR n.2/2015. Sono fatte salve eventuali maggiori distanze risultanti dall'applicazione delle disposizioni del DLgs n.285/1992 e s.m.i. e relativo regolamento DPR n.495/1992 e s.m.i..

10. Distanze dal limite esterno della fascia di servizio dell'impianto scoperto dai confini e dal limite della sede stradale: ml 5,00.

11. Per quanto riguarda la distanza dai corsi d'acqua pubblici, dai fiumi, dai bacini artificiali, dai canali demaniali, dai laghi e dalle ferrovie deve essere osservato quanto prescritto dagli artt. 30 e 34.

12. Parcheggi privati inerenti i fabbricati: come previsto dal RR n.2/2015. Parcheggi pubblici: 1,00 mq./5,00 mq. per gli impianti scoperti e per quelli coperti come previsto dal RR n.2/2015.

13. Le zone non edificate devono essere sistemate a parco attrezzato e verde, le specie arboree d'alto fusto esistenti vanno salvaguardate, le aree che ne sono prive devono essere piantumate secondo la destinazione e le condizioni del terreno mediante progetto di piantumazione costituente parte integrante dei progetti.

14. Le aree incluse nella zona “Le Sore” denominate FD4(1) sono destinate allo sport e al tempo libero; in esse è ammessa la realizzazione di attrezzature ed impianti per lo sport all’aria aperta (piscine, campi da gioco e simili, per il golf, per equitazione, servizi per il benessere fisico anche finalizzati alla cura ed alla riabilitazione) tramite intervento edilizio diretto e secondo le seguenti prescrizioni.

14.1. Complessivamente gli impianti scoperti, non dovranno superare l'indice U.F. 0.6 mq/mq compresi i parcheggi richiesti; IP = 20%, A = 20 alberi/ha, Ar = 40 arbusti/ha.

14.2. Distanze dal limite esterno della fascia di servizio dellimpianto scoperto dai confini e dal limite della sede stradale: ml 5,00 e comunque nel rispetto delle norme vigenti e da quanto prescritto dagli artt. 30 e 34.

14.3. Parcheggi pubblici: 1,00 mq/5,00 mq per gli impianti scoperti e comunque non inferiore alle leggi vigenti.

14.4. Le zone non destinate ad impianti devono essere sistemate a parco attrezzato e verde, le specie arboree dalto fusto esistenti vanno salvaguardate, le aree che ne sono prive devono essere piantumate secondo la destinazione e le condizioni del terreno mediante progetto di piantumazione costituente parte integrante dei progetti.

14.5. E consentita la costruzione di fabbricati per servizi, spogliatoi, docce, necessari per le attività sportive e di altezza non superiore a mt 3,50.

14.6. Prescrizioni particolari: nella zona è possibile allestire strutture temporanee legate a manifestazioni o eventi sportivi, come tribune prefabbricate, servizi prefabbricati, tensostrutture, gazebi, ecc. Dette strutture dovranno essere smantellate al termine delle stesse ed il terreno ripristinato.

15. Per le aree delimitate nella zona di Piediluco i nuovi interventi, quelli di completamento e/o di ristrutturazione devono rispettare i seguenti parametri:

15.1 Per gli impianti sportivi al coperto la superficie ~~edificatoria~~ coperta (SC) di cui al comma 3 del precedente OP-Art. 7 (Parametri urbanistici, edilizi e ambientali) non deve essere superiore a ~~1/20~~ **1/10** della superficie ~~totale~~ fondiaria (SF); l’altezza delle costruzioni non deve superare i metri 7,50 misurati dal piano di campagna alla linea di gronda o alla quota del terrazzo per le coperture piane; il distacco dai confini non deve essere inferiore a due volte l’altezza massima della costruzione;

15.2 Per gli impianti all’aperto è consentita la costruzione di fabbricati accessori (quali spogliatoi, magazzini, servizi per il pubblico, abitazione per il custode, Club House, biglietteria, gradinate, bar, ecc.), tali fabbricati non debbono coprire ~~un’area~~ una superficie coperta (SC) maggiore di ~~1/30~~ **1/20** della superficie ~~totale~~ fondiaria (SF) con esclusione della sottozona e) “Restano” per la quale si applica l’indice IF di 0.009 mc/mq; l’altezza delle costruzioni accessorie non deve superare i metri 4; il distacco dai confini non deve essere inferiore a due volte la massima altezza della costruzione;

15.3 Per gli impianti sportivi al coperto e all’aperto, la restante superficie libera deve essere riservata a parcheggi, strade e zone verdi alberate con essenze autoctone pertinenti, esclusivamente, l’impianto.

15.4 Prescrizioni particolari per sottozona:

a) Sottozona “Centro Nautico” (F53)

In questa zona è previsto il completamento degli impianti esistenti e la realizzazione di nuovi secondo le disposizioni dei precedenti punti ~~12.1, 12.2~~ 15.1, 15.2 (escluso altezza massima) e ~~12.3~~ 15.2.

L’altezza massima non dovrà essere superiore a quella attuale, tranne per la torre di gara per la quale si applicano le dimensioni standards internazionali.

È inedificabile una fascia profonda 20 metri dalle sponde del lago, all'interno di tale fascia sono comunque consentiti gli interventi sui manufatti esistenti e nuovi interventi in stretta attinenza funzionale con le attività nautiche presenti sul lago limitatamente alle attività di canottaggio. A tale fascia si applicano tutte le deroghe previste dall'art. 108 della l.r. n. 1/20015 e dall'art. 15 delle NTA del Piano Stralcio per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco (PS3).

La fascia e le sponde del lago devono essere mantenute a verde, con la possibilità di realizzare percorsi pedonali e pontili, è fatto divieto di attrezzarle con sabbia di mare o di fiume.

Nella zona è possibile allestire strutture temporanee legate a manifestazioni o eventi sportivi, come tribune prefabbricate, servizi prefabbricati, tensostrutture, gazebi, ecc. Dette strutture possono essere allestite anche all'interno della fascia di 20 metri dalle sponde e dovranno essere smantellate al termine delle stesse ed il terreno ripristinato.

Le zone non costruite devono essere sistemate a parco pubblico, le specie arboree d'alto fusto esistenti vanno salvaguardate, è consentito, in caso di necessità, il taglio periodico dei canneti presenti ma non la completa estirpazione.

16. Nelle aree di Colle dell'Oro definite per attrezzature per il tempo libero è consentito l'intervento da parte di privati per realizzare attrezzature per il tempo libero compatibili con il parco: quali ad esempio sede del circolo, abitazione custode, spogliatoi, docce, ufficio, bar, attrezzature per la ristorazione e turistico-ricettive, bocce, spazi polifunzionali, minigolf, per servizi connessi all'equitazione quali ricovero animali, depositi, tettoie, etc.

Il piano si attua per intervento edilizio diretto secondo i seguenti parametri:

-Indice di utilizzazione fondiaria UF=0.3 mq/mq

-Distanza dai confini e dalle strade mt 5,00

-Altezza massima mt 3,50

-Parcheggi secondo le norme vigenti

17. Nella zona con tale denominazione situata in voc. S.Maria del Caso a Collestatte, f.148 p.lla 196 e 197, sono ammessi esclusivamente impianti scoperti.

18. Nella zona con tale denominazione situata a Carone di Collescipoli, denominata FD4(2), oltre a quanto previsto dal presente articolo, è consentita la realizzazione di mc 3.000 per le attività di cui ai commi 1 e 2 dellart.87; laltezza massima consentita è due piani; per tutte le altre prescrizioni si rinvia al c.3 lettere da c) ad h) e ai commi da 4 a 7 dellart.87.

19. Nella zona denominata FD4(3), in strada di Palmetta a Colle dellOro, è consentita la realizzazione di attrezzature ed impianti per lo sport al chiuso ed allaria aperta (piscine, palestre, campi da gioco e simili e relativi servizi).

Il piano si attua con intervento edilizio diretto secondo i seguenti parametri:

-Indice di utilizzazione fondiaria UF=0.3 mq/mq

-Distanza dai confini e dalle strade mt 5,00

-Altezza massima mt 3,50

-Parcheggi secondo le norme vigenti.

20. La zona denominata FD4(4) adiacente al parco Chico Mendes, viene delimitata in comparto insieme con la zona per parcheggi pubblici G3 prospicente la strada Marattana da realizzarsi e da cedere gratuitamente allAC nellambito del comparto stesso; la dotazione di parcheggi dovuti per le attività in essa previste, deve essere posizionata in continuità con larea per parcheggio pubblico.

21. La zona denominata FD4(5) in località Colleluna è destinata ad ospitare le strutture di servizio allattività sportiva del "ruzzolone". Per tutti i parametri e prescrizioni si rinvia ai precedenti commi da 4 a 13.